

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2003/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ⁽⁵⁾, stabilisce un elenco di edulcoranti utilizzabili nella Comunità e le relative condizioni d'impiego.
- (2) Dal 1996 due nuovi edulcoranti, il sucralosio e il sale di aspartame e acesulfame, sono stati giudicati idonei ad essere utilizzati nei prodotti alimentari dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.
- (3) Il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sull'acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio [che ha portato alla fissazione di una nuova dose giornaliera ammissibile (DGA)] e recenti studi sull'assunzione di ciclamati hanno portato a una riduzione delle dosi massime d'impiego dell'acido ciclamico e dei suoi sali di sodio e di calcio.
- (4) La designazione di talune categorie di prodotti alimentari nella direttiva 94/35/CE dovrebbe essere adeguata per tenere conto della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i complementi alimentari ⁽⁶⁾, e di direttive specifiche adottate per taluni gruppi di prodotti alimentari elencati nell'allegato I della direttiva 89/398/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾.

(5) L'uso degli additivi alimentari in discussione è conforme ai criteri generali descritti nell'allegato II della direttiva 89/107/CEE.

(6) Gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁸⁾, stabiliscono procedure per l'adozione di misure d'urgenza per alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Consentono alla Commissione di adottare tali misure quando gli alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/35/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁹⁾.

(8) La direttiva 94/35/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/35/CE del Consiglio è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 7:

— in caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, ai sensi della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato, e

⁽¹⁾ GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 429.

⁽²⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2003 (GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 96/83/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 16).

⁽⁶⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

⁽⁷⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38).

⁽⁸⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.